



ISTITUTO COMPRESIVO "R. PIRIA" SCILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

Via Parco 89058 Scilla (RC) - Tel. 0965/754101

C. F. 92031080804 - C. M. RCIC83500Q - C.U.U.UF2OJQ

PEC: rcic83500q@pec.istruzione.it - PEO: rcic83500q@istruzione.it WEB: <https://www.icspiriascilla.edu.it>



Prot. n.2578 I.1

Scilla lì, 25 agosto 2021

Al personale docente e al personale ATA

Al sito web

OGGETTO: Obbligo *green pass* personale scolastico – D.L. 111/2021

Si comunica che, viste le disposizioni contenute nel D.L. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali nuove disposizioni, vige per tutto il personale scolastico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (*green pass*), che rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il *green pass* è la certificazione rilasciata:

- dopo aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
oppure
- essere risultati negativi ad un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della Salute con circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti;
oppure
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Essendo la validità temporale del *green pass* legata allo specifico iter che ne ha consentito l'emissione, si precisa quanto segue:

- La certificazione verde COVID-19 per vaccinazione a seguito della prima dose o a seguito di effettuazione di vaccino monodose viene generata automaticamente dalla piattaforma nazionale DGC (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data della seconda dose;
- La certificazione dopo la seconda dose viene rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione ed è valida per 9 mesi.
- nel caso di certificazione generata per effetto di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, per cui dopo 48 ore dal test il *green pass* non è più valido.

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del *green pass* o comunque non sia in grado di esibirlo al personale delegato dal Dirigente scolastico non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento, con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del *green pass*. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74" (sanzione pecuniaria).

Seguiranno aggiornamenti in merito alle modalità di verifica di possesso del *green pass*, anche a seguito di eventuali ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione.

In allegato:

1. Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111: misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
2. Circolare Ministero della Salute sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 prot. n. 35309 del 04/08/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93